



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

3 febbraio 2021

Modifica dell'ordinanza sull'imposta preventiva

Spiegazioni

Compendio

Nel caso delle eredità indivise, il rimborso dell'imposta preventiva sui redditi della sostanza scaduti dopo il decesso dell'autore della successione non dovrà più essere effettuato dal Cantone di domicilio dell'autore della successione bensì dal rispettivo Cantone di domicilio degli eredi. In questo modo sarà possibile migliorare la riscossione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza e garantire un corretto rimborso dell'imposta preventiva.

Situazione iniziale

I redditi gravati dell'imposta preventiva che scadono dopo il decesso dell'autore della successione devono essere dichiarati dagli eredi nel loro Cantone di domicilio. Invece, secondo il diritto vigente, nel caso delle eredità indivise il rimborso dell'imposta preventiva è effettuato dal Cantone di domicilio del defunto. Questo Cantone deve verificare se i redditi sono stati dichiarati negli altri Cantoni. Con il coinvolgimento di diversi Cantoni si complica la verifica delle istanze di rimborso e vi è il rischio che l'imposta preventiva sia rimborsata a torto o due volte.

Contenuto del progetto

Per i redditi scaduti dopo il decesso, il rimborso dell'imposta preventiva sarà effettuato dal rispettivo Cantone di domicilio degli eredi anziché dall'ultimo Cantone di domicilio del defunto. Questo Cantone comunicherà al Cantone di domicilio degli eredi tutte le informazioni necessarie relative alla successione. In questo modo, nei casi fiscali intercantionali sarà possibile migliorare la riscossione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza e garantire un corretto rimborso dell'imposta preventiva.

La novità introdotta determinerà, per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, un lieve aumento non quantificabile delle entrate dell'imposta preventiva, dell'imposta sul reddito e dell'imposta sulla sostanza.

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Diritto vigente

In virtù della successione universale, gli eredi subentrano nella posizione giuridica della persona defunta. Gli eredi o il loro rappresentante comune devono inviare all'ultimo Cantone di domicilio del defunto una dichiarazione d'imposta indicando i redditi conseguiti fino alla data del decesso e la sostanza esistente a tale data. In questo modo, l'imposizione dell'insieme dei redditi e della sostanza è garantita per tutto il periodo compreso tra l'ultima dichiarazione d'imposta del defunto e il giorno del suo decesso. Per quanto riguarda i redditi futuri provenienti dall'eredità e la relativa sostanza, l'imposizione è in capo ai singoli eredi se questi accettano l'eredità. Dal punto di vista del diritto civile l'eredità indivisa appartiene alla comunione ereditaria. Dal punto di vista del diritto tributario, ogni erede è assoggettato all'imposta nella misura della sua quota sui redditi provenienti dall'eredità e sulla

relativa sostanza. Questa regola è applicabile fino allo scioglimento della comunione ereditaria.

I beneficiari di una prestazione gravata dell'imposta preventiva aventi il proprio domicilio in Svizzera hanno diritto al rimborso dell'ammontare totale dell'imposta preventiva se soddisfano le seguenti condizioni: corretta indicazione dei redditi e della sostanza nella dichiarazione d'imposta, diritto di godimento e presentazione tempestiva dell'istanza. L'intento è spingere i contribuenti a dichiarare alle autorità di tassazione competenti i redditi gravati dell'imposta preventiva e la relativa sostanza (ad es. un conto bancario e gli interessi maturati), garantendo in tal modo una corretta imposizione del reddito e della sostanza (funzione di garanzia dell'imposta preventiva).

Se i valori patrimoniali ereditati generano redditi gravati dell'imposta preventiva, occorre stabilire:

- chi deve presentare l'istanza per il rimborso dell'imposta preventiva e a chi (Cantone competente); e
- chi deve soddisfare le condizioni per il rimborso (diritto di godimento, presentazione tempestiva dell'istanza e corretta dichiarazione).

Conformemente all'articolo 30 capoverso 3 della legge federale del 13 ottobre 1965¹ sull'imposta preventiva (LIP) e agli articoli 58 e 59 dell'ordinanza del 19 dicembre 1966² sull'imposta preventiva (OIPrev), si distingue tra i redditi gravati dell'imposta preventiva che sono venuti a scadere prima del decesso dell'autore della successione e quelli che sono venuti a scadere dopo il decesso.

¹ RS 642.21

² RS 642.211

	I redditi gravati dell'imposta preventiva sono scaduti...	
	...prima del decesso dell'autore della successione.	...dopo il decesso dell'autore della successione.
Cosa si deve indicare nella dichiarazione d'imposta?	L'insieme dei redditi e della sostanza del defunto fino al giorno del suo decesso.	Gli eredi dichiarano, con decorrenza dalla data del decesso dell'autore della successione, oltre agli elementi usuali <ul style="list-style-type: none"> • la sostanza: la loro quota successoria; • il reddito (in particolare i redditi gravati dell'imposta preventiva): la loro quota sui redditi provenienti dall'eredità.
Dove bisogna inviare la dichiarazione d'imposta?	All'ultimo Cantone di domicilio del defunto.	Nel rispettivo Cantone di domicilio degli eredi.
Dove vengono tassati i redditi gravati dell'imposta preventiva e la sostanza?	All'ultimo Cantone di domicilio del defunto. ³	Nel rispettivo Cantone di domicilio degli eredi.
Chi deve soddisfare le condizioni per il rimborso?	La persona defunta.	Ogni erede per la propria quota successoria.
Chi deve presentare l'istanza di rimborso?	Tutti gli eredi in comune o il loro rappresentante comune nell'ambito della dichiarazione d'imposta per la data del decesso dell'autore della successione.	Tutti gli eredi in comune o il loro rappresentante mediante il modulo descritto al n. 1.2.
Dove bisogna presentare l'istanza di rimborso?	Nell'ultimo Cantone di domicilio del defunto.	Nell'ultimo Cantone di domicilio del defunto. ⁴
Quale Cantone effettua il rimborso?	L'ultimo Cantone di domicilio del defunto.	L'ultimo Cantone di domicilio del defunto.

³ DTF 118 Ia 41.

⁴ Occorre tenere presente che la tassazione non spetta esclusivamente all'ultimo Cantone di domicilio del defunto (ad es. in caso di assoggettamento limitato in Svizzera). Di seguito, si utilizza l'espressione l'«ultimo Cantone di domicilio defunto» anche per siffatte situazioni.

Quali possibilità di controllo ha il Cantone che effettua il rimborso?

Confronto con la dichiarazione d'imposta del defunto.

Possibilità di controllo limitate; cfr. in merito il n. 1.2.

Per i redditi scaduti dopo la morte dell'autore della successione, gli eredi domiciliati all'estero chiedono un eventuale rimborso dell'imposta preventiva all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Se il defunto era domiciliato all'estero, gli eredi in Svizzera presentano l'istanza di rimborso all'autorità fiscale del loro Cantone di domicilio.

1.2 Necessità di una riforma

Secondo il diritto vigente, il rimborso dell'imposta preventiva è di competenza dell'ultimo Cantone di domicilio del defunto, a prescindere dal momento in cui sono scaduti i redditi gravati dell'imposta preventiva, ossia prima o dopo il decesso dell'autore della successione. Questo Cantone deve verificare se sono soddisfatte tutte le condizioni per il rimborso.

I casi in cui i redditi gravati dell'imposta preventiva sono scaduti prima del decesso dell'autore della successione non pongono problemi. L'ultimo Cantone di domicilio può controllare esso stesso se il defunto nell'ambito della dichiarazione d'imposta ordinaria e gli eredi nell'ambito della dichiarazione d'imposta per la data del decesso del suddetto defunto hanno adempiuto l'obbligo di dichiarazione e se il defunto aveva il diritto di godimento. Non pongono problemi neppure i casi in cui i redditi gravati dell'imposta preventiva sono scaduti dopo il decesso dell'autore della successione e gli eredi e l'autore della successione sono assoggettati all'imposta nello stesso Cantone.

La procedura richiede un dispendio di risorse maggiore quando i redditi gravati dell'imposta preventiva sono scaduti dopo il decesso dell'autore della successione e gli eredi o alcuni di essi non sono domiciliati nell'ultimo Cantone di domicilio del defunto e l'eredità non è ancora stata divisa.

In questo caso la verifica della dichiarazione eseguita ai fini del rimborso dell'imposta preventiva è di competenza dell'ultimo Cantone di domicilio del defunto. La dichiarazione dei redditi e della sostanza viene però inviata a un altro Cantone (cfr. n. 1.1). Secondo il diritto vigente, i Cantoni coinvolti sono tenuti a scambiarsi informazioni. A tale scopo, i Cantoni si basano sul modulo S-167, che gli eredi utilizzano per l'istanza di rimborso.⁵ Questo modulo non permette tuttavia di accertare il diritto al rimborso poiché da esso non si evince se la dichiarazione è stata compilata correttamente. Poiché non esiste un sistema di notifica uniforme più esaustivo del modulo S-167, la verifica di siffatte istanze di rimborso comporta un dispendio di risorse ed è soggetta a errori.

Non si può escludere la possibilità che in passato l'imposta preventiva sia stata rimborsata a torto o due volte, ovvero una volta alla comunione ereditaria da parte dell'ultimo Cantone di domicilio del defunto e una volta agli eredi da parte del rispettivo Cantone di domicilio.

⁵ Per l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva nei casi di successione: www.estv.admin.ch > Imposta preventiva > Moduli Domiciliati in Svizzera > S-167.

Il Cantone che rimborsa l'imposta preventiva può verificare se i redditi e la sostanza sono stati dichiarati correttamente soltanto a fronte di un dispendio di risorse considerevole. Non è quindi possibile garantire che, ai fini dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, la quota parte della comunità ereditaria sia dichiarata correttamente nel rispettivo Cantone di domicilio degli eredi.

L'AFC esercita l'alta vigilanza sul corretto rimborso dell'imposta preventiva. Se constata che l'imposta preventiva è stata rimborsata a torto, essa emana una decisione in cui dispone una riduzione dell'ammontare (art. 57 cpv. 3 LIP). In questa decisione il Cantone è obbligato a trasferire all'AFC l'importo dell'imposta preventiva rimborsato a torto. In seguito, esso ha la possibilità di chiederne la restituzione al beneficiario dei redditi gravati dell'imposta preventiva. Secondo il diritto vigente, siffatte decisioni sono destinate unicamente al Cantone di domicilio degli eredi. Questa procedura non è appropriata se l'ultimo Cantone di domicilio del defunto ha rimborsato agli eredi, a torto, l'imposta preventiva sulle prestazioni scadute dopo il decesso del defunto (ad es. nessuna dichiarazione nel Cantone di domicilio degli eredi). Il Cantone che ha rimborsato l'imposta preventiva (ultimo Cantone di domicilio del defunto) non è necessariamente lo stesso che deve trasferire in un secondo momento tale imposta all'AFC a causa di un rimborso concesso a torto (Cantone di domicilio degli eredi).

1.3 Risultati della procedura di consultazione

Premessa: i partiti, le organizzazioni e i Cantoni non menzionati hanno rinunciato a esprimere un parere in merito a uno dei punti o all'intero progetto.

La consultazione è durata dal 6 dicembre 2019 al 23 marzo 2020. Oltre alla nuova regolamentazione concernente il rimborso dell'imposta preventiva nel caso delle eredità indivise, il progetto posto in consultazione prevedeva anche che, nel caso dei funzionari svizzeri domiciliati all'estero, il rimborso dell'imposta preventiva non sarebbe più stato effettuato dall'AFC, come finora, bensì dall'autorità fiscale cantonale competente per la tassazione.

La modifica riguardante l'attribuzione della competenza per le eredità indivise è accolta favorevolmente dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione (2 partiti [PSS, UDC], Unione delle città svizzere [UCS], 3 associazioni mantello dell'economia [USS, USAM, Travail.Suisse], 3 altre organizzazioni [EXPERTsuisse, CDCF e FIDUCIARI SUISSE], 21 Cantoni [ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, BL, SH, AI, SG, GL, FR, SO, GR, TG, TI, VS, NE, GE e in parte AG]). Le critiche formulate dai Cantoni BS, AR e VD riguardano: ritardi nella procedura di tassazione, maggiore onere amministrativo, l'adeguamento del modulo S-167 è ritenuto sufficiente. La nuova attribuzione della competenza nel caso dei funzionari ha suscitato reazioni diverse: questa modifica è accolta da PSS, UCS, USS, USAM, Travail.Suisse e quattro Cantoni (SZ, VD, NE, GE). Due Cantoni (GE, NE) motivano la loro posizione dichiarando che la soluzione proposta ha ripercussioni solo minime sul processo lavorativo. La modifica è respinta dalla CDCF e da 20 Cantoni (ZH, BE, UR, OW, NW, BS, BL, SH, AI, SG, AR, GL, ZG, FR, SO, GR, AG, TG, TI, VS). Secondo questi partecipanti alla consultazione il dispendio necessario per attuare la nuova soluzione è sproporzionato rispetto al numero di casi. Per attuare il

nuovo disciplinamento i Cantoni dovrebbero adeguare le loro soluzioni informatiche e i loro processi lavorativi, ciò avrebbe ripercussioni negative sia sul piano finanziario che organizzativo. In particolare, in assenza di domicilio in Svizzera, non sarebbe possibile computare l'imposta preventiva, come di consueto, con l'importo dovuto delle imposte cantonali e comunali. L'attuale regolamentazione dovrebbe pertanto rimanere invariata.

Gli accertamenti svolti dall'AFC hanno mostrato che i sistemi informatici dei Cantoni presentano diversi gradi di adeguamento. Per motivi amministrativi, per almeno una parte dei Cantoni il dispendio legato all'attuazione sembra essere sproporzionato al numero di casi. Di conseguenza, si rinuncia a modificare l'attribuzione della competenza per le istanze di rimborso dei funzionari.

1.4 La normativa proposta

La procedura di rimborso dell'imposta preventiva per i redditi gravati di detta imposta provenienti da un'eredità indivisa e venuti a scadere dopo la morte dell'autore della successione verrà disciplinata ex novo. Il rimborso dell'imposta preventiva deve essere effettuato dal rispettivo Cantone di domicilio degli eredi anziché dall'ultimo Cantone di domicilio del defunto. Di conseguenza, anche l'istanza di rimborso dell'imposta preventiva deve essere presentata da ciascun erede al proprio Cantone di domicilio. Grazie alle informazioni fornite dall'ultimo Cantone di domicilio del defunto, il rispettivo Cantone di domicilio degli eredi viene a conoscenza dell'eredità e della quota ereditaria. Esso è quindi in grado di verificare se la quota di eredità indivisa è stata dichiarata correttamente. Può così sia garantire la riscossione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza sia verificare il diritto al rimborso dell'imposta preventiva. Se gli eredi soddisfano le condizioni per il rimborso, il loro Cantone di domicilio procede al rimborso dell'imposta preventiva.

1.5 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

La normativa proposta permette di ridurre il dispendio necessario per fare gli accertamenti nell'ultimo Cantone di domicilio del defunto poiché attribuisce la competenza per il rimborso dell'imposta preventiva al rispettivo Cantone di domicilio degli eredi. Le informazioni del Cantone di domicilio del defunto relative alla successione e all'identificazione degli eredi possono essere fornite per via elettronica, come già avviene.⁶ Esse possono essere integrate nella procedura di tassazione dei Cantoni. Il Cantone di domicilio degli eredi beneficia dei vantaggi offerti da un sistema di notifica migliorato, che semplifica lo scambio di informazioni tra i Cantoni. La nuova attribuzione delle competenze consente di evitare più facilmente che il rimborso dell'imposta preventiva venga concesso a torto e garantisce una corretta imposizione. La competenza territoriale per la tassazione del reddito e quella per il rimborso dell'imposta preventiva coincidono e ciò rafforza la funzione di garanzia dell'imposta preventiva.

Poiché d'ora in poi sarà il rispettivo Cantone di domicilio degli eredi a rimborsare l'imposta preventiva, il numero delle istanze di rimborso trasmesse al suddetto

⁶ In merito al contenuto e alla struttura della notifica cfr. l'allegato.

Cantone aumenterà rispetto ad oggi. Le istanze potranno essere elaborate nell'ambito della tassazione del reddito e della sostanza; tale elaborazione potrebbe comportare un leggero dispendio supplementare. In compenso, visto che l'ultimo Cantone di domicilio del defunto non dovrà più eseguire gli accertamenti, il dispendio complessivo rimane pressoché uguale a quello previsto dal diritto vigente.

In caso di rimborso concesso a torto da parte dei Cantoni, la decisione di disporre una riduzione (cfr. n. 1.2) riguarderà come finora il Cantone che ha effettivamente effettuato il rimborso dell'imposta preventiva (Cantone di domicilio del singolo erede).

D'ora in poi ogni contribuente dovrà presentare al proprio Cantone di domicilio un'istanza per il rimborso dell'imposta preventiva in proporzione alla sua quota.

1.6 Attuazione

La normativa proposta concerne in primo luogo i *Cantoni*, poiché questi hanno il compito di accertare l'avente diritto al rimborso ed effettuano la tassazione del reddito e della sostanza.

Il nuovo disciplinamento si applica alle prestazioni imponibili la cui scadenza decorre dall'anno dell'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza. La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze ha chiesto che la modifica sia posta in vigore il 1° gennaio 2022.

2 Spiegazioni dei singoli articoli

Art. 52 cpv. 3

Il capoverso 3 stabilisce la possibilità di rimborsare l'imposta preventiva dei funzionari all'estero in contanti o tramite computo nell'imposta per la difesa nazionale (oggi: imposta federale diretta). A causa della diversa attribuzione delle competenze per la tassazione dell'imposta federale diretta (autorità fiscale cantonale) e per il rimborso dell'imposta preventiva (AFC) non è possibile procedere a un computo con l'imposta federale diretta. Il capoverso 3 può pertanto essere stralciato anche se si rinuncia alle altre modifiche riguardanti i funzionari.

Art. 59

Cpv. 1

Questo capoverso disciplina la procedura di rimborso per le prestazioni gravate dell'imposta preventiva maturate *prima del decesso* dell'autore della successione. In questi casi la norma proposta non introduce modifiche rispetto al diritto vigente (cfr. n. 1.1).

Per dovere di completezza, bisogna ricordare che il rimborso non compete soltanto al Cantone di domicilio del defunto; in determinate situazioni esso può rientrare tra i compiti dell'AFC (ad es. quando il defunto ha il proprio domicilio all'estero).

Cpv. 2

Questo capoverso disciplina il rimborso per le prestazioni gravate dell'imposta preventiva

- che derivano dalla sostanza facente parte di un'eredità indivisa; e
- che maturano *dopo il decesso* dell'autore della successione.

Sintesi delle novità (le differenze rispetto al diritto vigente [cfr. n. 1.1] sono evidenziate in grigio chiaro):

	Risposta	Spiegazione
Cosa si deve indicare nella dichiarazione d'imposta?	Gli eredi dichiarano, con decorrenza dalla data del decesso dell'autore della successione, oltre agli elementi usuali <ul style="list-style-type: none">• la sostanza: la loro quota successoria;• il reddito (in particolare i redditi gravati dell'imposta preventiva): la loro quota sui redditi provenienti dall'eredità.	Corrisponde al diritto vigente.
Dove bisogna inviare la dichiarazione d'imposta ?	Nel rispettivo Cantone di domicilio degli eredi.	Corrisponde al diritto vigente. D'ora in poi la dichiarazione d'imposta e l'istanza di rimborso dovranno essere inviate allo stesso Cantone.
Dove vengono tassati i redditi gravati dell'imposta preventiva e la sostanza?	Nel rispettivo Cantone di domicilio degli eredi.	Corrisponde al diritto vigente.
Chi deve soddisfare le condizioni per il rimborso ?	Ogni erede per la propria quota successoria.	Corrisponde al diritto vigente.
Chi deve presentare l' istanza di rimborso?	D'ora in poi ogni erede presenterà la propria istanza di rimborso.	In questo modo, ogni erede deve dimostrare di soddisfare le condizioni per il rimborso. Non è più necessario l'intervento di un rappresentante della comunità ereditaria che fornisca la prova per tutti gli eredi.

Dove bisogna presentare l' istanza di rimborso?	Nel rispettivo Cantone di domicilio dell'erede.	Questo Cantone può verificare facilmente se i redditi gravati dell'imposta preventiva e la sostanza sono stati indicati nella dichiarazione d'imposta. È così garantita la correttezza della decisione di rimborso.
Quale Cantone effettua il rimborso ?	Il rispettivo Cantone di domicilio dell'erede.	Questo Cantone può verificare facilmente se i redditi gravati dell'imposta preventiva e la sostanza sono stati indicati nella dichiarazione d'imposta.
Quali possibilità di controllo ha il Cantone che effettua il rimborso?	Notifiche uniformi tra i Cantoni.	Cfr. commento al cpv. 3.

È opportuno precisare che le novità indicate nella tabella riguardano anche gli eredi di un autore della successione che alla sua morte non era assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera. Attualmente questi casi sono disciplinati nel capoverso 4, che potrà quindi essere abrogato. Per quanto riguarda i casi in questione non sono previste modifiche materiali.

Cpv. 3

Questo capoverso disciplina la notifica che l'ultimo Cantone di domicilio del defunto fa al rispettivo Cantone di domicilio degli eredi. L'obiettivo è migliorare l'attuale sistema «CH-Meldewesen» per lo scambio di informazioni tra i Cantoni. La notifica deve contenere i seguenti dati:⁷

- le informazioni rilevanti sulla successione (valori patrimoniali, data del decesso ecc.);
- il nome e l'indirizzo degli eredi; e
- la loro quota successoria;

Una volta migliorato, il sistema consentirà al Cantone di domicilio dell'erede di ricevere i dati sull'intera successione (tutti i valori patrimoniali) e non soltanto, come finora, i dati sui redditi e sulla sostanza gravati dell'imposta preventiva. In questo modo si garantisce che il rispettivo Cantone di domicilio degli eredi disponga tempestivamente di tutte le informazioni necessarie per procedere a una corretta tassazione e a un corretto rimborso dell'imposta preventiva.

⁷ Cfr. in merito l'allegato.

3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

3.1 Ripercussioni finanziarie

Con la normativa proposta si intende evitare che nei casi di eredità indivise il rimborso venga concesso a torto. Essa permette di generare, per la Confederazione, entrate supplementari derivanti dall'imposta preventiva. Il 10 per cento di tale gettito spetta ai Cantoni (art. 132 cpv. 2⁸ della Costituzione federale; Cost.). Inoltre, la suddetta normativa permette di migliorare la riscossione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza nel caso dei redditi provenienti da eredità indivise. Essa comporta, a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni, entrate supplementari derivanti dall'imposta sul reddito e, a livello di Cantoni e Comuni, entrate supplementari prodotte dall'imposta sulla sostanza.

Non è possibile quantificare il gettito fiscale supplementare, che sarà probabilmente trascurabile.

3.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il nuovo disciplinamento non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

3.3 Ripercussioni per l'economia

Il nuovo disciplinamento non ha ripercussioni significative per l'economia.

4 Aspetti giuridici

In virtù dell'articolo 132 capoverso 2 Cost. la Confederazione ha la competenza esclusiva di disciplinare l'imposta preventiva. L'articolo 30 capoverso 3 LIP conferisce al Consiglio federale la facoltà di disciplinare la competenza per il rimborso dell'imposta preventiva in casi particolari, nello specifico le eredità indivise.

Allegato: Notifica tramite il sistema «CH-Meldewesen»

Esempio di una possibile notifica dell'ultimo Cantone di domicilio del defunto al rispettivo Cantone di domicilio degli eredi:

Attribut	Typ	Vorkommen	Beschreibung
taxpayer	→naturalPersonsTaxType	1..1	Steuerpflichtiger
testatorSellerDonor	→ extendedNaturalPersonsTaxType	0..1 ¹	Erblasser/Auskäufer/ Schenker
typeOfTestatorSellerDonor	Erblasser Ausverkäufer Schenker	0..1 ¹	Typ Erblasser/ Auskäufer/ Schenker Erblasser = 0 Auskäufer = 1 Schenker = 2
eventDate	Datum	1..1	Zeitpunkt Vermögensanfall
asset	Betrag	0..1	Total Aktiven (nur auf den Anteil des Steuerpflichtigen bezogen) in CHF
debt	Betrag	0..1	Total Passiven (nur auf den Anteil des Steuerpflichtigen bezogen) in CHF
netto	Betrag	0..1	Netto-Betrag (nur auf den Anteil des Steuerpflichtigen bezogen) in CHF

Fonte: Meldungsspezifikation Vermögensanfall, Conferenza svizzera delle imposte (CSI)